

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.2-2024/CTS

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON PERSONALITÀ GIURIDICA E IL NUOVO RASD

di Daniela Boggiali

(Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale l'8 febbraio 2024)

Abstract

Si esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche. In particolare, si approfondisce l'insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio sia nell'ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica, sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. Viene, poi, analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica. Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.

Sommario: 1. L'acquisto della personalità giuridica delle ASD 2. Il ruolo del notaio nell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD 3. Il ruolo del notaio nell'iscrizione al RASD delle associazioni già dotate di personalità giuridica 4. Il controllo notarile sulle ASD con personalità giuridica: le condizioni per la costituzione dell'ente e la natura dilettantistica 5. *Segue:* il patrimonio minimo 6. Le fasi del procedimento di iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica 7. Il procedimento di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica 8. L'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica 9. Le fattispecie non contemplate dalla riforma dello sport: associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS

1. L'acquisto della personalità giuridica delle ASD

L'art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 introduce la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), di acquisire la personalità giuridica, in deroga all'ordinario procedimento disciplinato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Nonostante il RASD sia divenuto operativo il 31 agosto 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. 39/2021), la procedura per l'acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al RASD è stata definita dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

mediante il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Regolamento) che ha effetto a far data dal 29 gennaio 2024¹.

Inoltre, le nuove norme in tema di requisiti statuari degli enti sportivi, dilettantistici e professionistici, contenute nel d.lgs. 28 febbraio 2021, 36 sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, data in cui è diventata operativa l'abrogazione tanto dell'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in tema di requisiti statuari di associazioni e società sportive dilettantistiche, quanto della legge 23 marzo 1981, n. 91 recante, negli artt. 10 e seguenti, la disciplina delle società sportive professionistiche².

Ciò posto, dal combinato disposto dei commi:

- 1 («Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118»)

- e 2 («Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta [...] deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro [...]. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica»)

dell'art. 14 d.lgs. 39/2021, si evince come il conseguimento della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD possa avvenire in tre distinte fattispecie:

- costituzione di nuovo ente con contestuale acquisto della qualifica di ASD e della personalità giuridica;

- decisione di acquisto della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta preesistente, che intenda iscriversi al RASD acquistando contestualmente la qualifica di ASD;

- decisione di acquisto della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta preesistente, già iscritta al RASD e già, quindi, in possesso della qualifica di ASD.

¹ Sulla natura di tale provvedimento si rinvia a GUGLIELMO – RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo Regolamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, in corso di pubblicazione nella Rivista *Terzo settore, non profit e cooperative*, i quali rilevano che, in considerazione della natura del Dipartimento dello sport, detto regolamento si configura come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, perché dotato dei caratteri tipici della generalità e dell'astrattezza. Nell'ambito del sistema gerarchico delle fonti normative il regolamento si colloca in posizione inferiore alle leggi primarie, in quanto diretto a disciplinare, con disposizioni di dettaglio, il procedimento di iscrizione degli enti sportivi dilettantistici nel RASD.

² Si segnala, sul punto, che – per effetto del sopra descritto sfasamento temporale dell'entrata in vigore dei diversi provvedimenti di attuazione della riforma dello sport - gli enti sportivi dilettantistici costituiti fino al 30 agosto 2022 dovevano iscriversi nel preesistente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche con statuti conformi all'art. 90 l. 289/2002. Tali enti sono automaticamente trasmigrati nel RASD per effetto della previsione contenuta nell'art. 12 d.lgs. 39/2021, che contempla la trasmigrazione automatica nel nuovo registro degli enti preesistenti. Gli enti sportivi dilettantistici costituiti dal 31 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si sono dovuti iscrivere nel nuovo RASD, ma con statuti ancora conformi all'art. 90 l. 289/2002, mentre quelli costituiti a far data dal 1° gennaio 2023 devono iscriversi al RASD con statuti conformi al d.lgs. 36/2021. Tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD, ma i cui statuti risultano conformi alla previgente disciplina contenuta nell'art. 90 l. 289/2002, hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2024. Sul tema si rinvia, in generale, allo Studio n. 29-2023/CTS, *Gli adeguamenti statuari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, est. RICCARDELLI, in *CNN Notizie* del 3 novembre 2023.

L'art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina, inoltre, l'iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica, in quanto iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS, che intendano acquisire la qualifica di ASD.

Per le prime, il comma 1-*ter* dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 sancisce la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RASD. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al RASD nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS, il comma 1-*quater* dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 stabilisce che in caso di iscrizione al RASD rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina, poi, la cancellazione d'ufficio dal RASD dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del RASD ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

2. Il ruolo del notaio nell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD

La richiesta di iscrizione al RASD è, indipendentemente dalla contestuale presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 d.lgs. 39/2021, sempre di competenza dell'ente che intende ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell'attività sportiva da esso esercitata e soggetto legittimato a dare avvio al procedimento di iscrizione è l'Organismo sportivo di affiliazione³.

Ai sensi, infatti, dell'art. 6 d.lgs. 39/2021 «La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici». Tale disposizione è ribadita dal comma 1 dell'art. 6 del Regolamento, in base al quale «La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione». Quest'ultimo precisa, al comma 9, che «ai fini dell'iscrizione nel Registro, il legale rappresentante di ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto ad accreditarsi alla piattaforma del Registro secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni e la documentazione obbligatorie per il conseguimento dell'accesso al Registro».

Ove, poi, l'ente intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD, l'art. 7 d.lgs. 39/2021 si limita a disporre che «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14». Detta previsione risulta replicata nel comma 1 dell'art. 11 del regolamento («Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica»), ove, però, si precisa, ulteriormente, che «l'associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l'iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione: a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche

³ RICCARDELLI, *La personalità giuridica delle Asd*, in *La riforma dello sport*, Milano, 2024, 27 ss., spec. 31.

statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante; c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statuari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante».

Ciò posto, anche in presenza di istanza di riconoscimento della personalità giuridica, la domanda di iscrizione al RASD è inviata dall'Organismo sportivo di affiliazione su richiesta dell'ASD⁴, ancorché la costituzione di associazioni con personalità giuridica, le modifiche statutarie di associazioni con personalità giuridica e, infine, la decisione di acquistare la personalità giuridica da parte di associazioni non riconosciute siano atti che richiedono la forma pubblica e, quindi, l'intervento del notaio.

Gli adempimenti ai quali è tenuto il notaio nell'ipotesi di acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD sono definiti nel comma 2 dell'art. 14 d.lgs. 39/2021, il quale dispone quanto segue: «Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

Ove, quindi, il notaio riceva l'atto costitutivo di un'associazione che intende iscriversi al RASD con acquisto della personalità giuridica, o il verbale di associazione non riconosciuta contenente la decisione di iscriversi al RASD con acquisto di personalità giuridica o, ancora, il verbale di associazione non riconosciuta già iscritta al RASD contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica, egli è tenuto ad eseguire i seguenti adempimenti:

- verifica delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente;
- verifica delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico;
- verifica del patrimonio minimo;
- in caso di ente non ancora iscritto al RASD, comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto costitutivo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi e, successivamente, deposito dell'atto costitutivo o del verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto;
- in caso di ente già iscritto al RASD, richiesta di inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Organismo sportivo di affiliazione.

⁴ Per l'iscrizione degli enti che svolgono attività sportive per le quali non esistono organismi affilianti esiste una procedura specifica, interamente gestita dal Dipartimento per lo Sport e disciplinata, secondo quanto disposto dall'art. 6, d.lgs. 39/2021, nell'art. 6, comma 2, del Regolamento, di cui si dirà in seguito.

3. Il ruolo del notaio nell'iscrizione al RASD delle associazioni già dotate di personalità giuridica

Come in precedenza rilevato, l'art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina anche l'iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS prevedendo, per le prime, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario, per le seconde, la conservazione dell'efficacia dell'iscrizione nel RUNTS.

La citata norma non definisce, però, gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei predetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica.

Il comma 2 dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 contempla, infatti, esclusivamente l'ipotesi del notaio che abbia redatto o "l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione" o "il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta". La norma sembrerebbe escludere, testualmente, l'obbligo, in capo al notaio, di effettuare i controlli e procedere alla comunicazione all'organismo affiliante e al deposito al RASD in caso di ASD già iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS.

Stando, però, a una simile interpretazione, in caso di iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica non sarebbero necessari né il controllo delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica, né del patrimonio minimo, che sono invece richiesti per l'iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica.

E, tuttavia, trattasi di interpretazione il cui esito non appare coerente con il fatto che - da un lato - le modifiche statutarie delle associazioni con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e, quindi, sono di competenza del notaio, e che - dall'altro lato - l'iscrizione come ASD con personalità giuridica non possa avvenire se non in presenza dei medesimi requisiti legali e patrimoniali previsti per la costituzione *ex novo* di ASD con personalità giuridica⁵.

Pertanto, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico, sia del patrimonio minimo, è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all'organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come ASD di enti già in possesso della personalità giuridica⁶.

Un indice testuale a sostegno di tale interpretazione potrebbe, eventualmente, ravvisarsi nella lettera a) del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento, dettata con riguardo "alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica", che per l'ipotesi di iscrizione di ente preesistente impone l'obbligo di deposito del "verbale di assemblea", ma senza specificare che debba trattarsi di ente preesistente senza personalità giuridica.

⁵ Per un approfondimento sulla necessità di verificare il patrimonio minimo in caso di iscrizione al RASD di ente già dotato della personalità giuridica si rinvia al successivo par. 5.

⁶ In tal senso anche RICCARDELLI, *La personalità giuridica delle Asd*, in *La riforma dello sport*, cit., 29.

4. Il controllo notarile sulle ASD con personalità giuridica: le condizioni per la costituzione dell'ente e la natura dilettantistica

Il complesso normativo contenuto nei decreti legislativi dedicati agli enti sportivi si sovrappone parzialmente alla disciplina degli enti dei Libri I e V del codice civile, senza tuttavia implicarne in alcun modo l'abrogazione, potendosi ritenere che le disposizioni sugli enti sportivi si pongono in un rapporto di norma speciale rispetto alla disciplina generale del codice civile.

In particolare, rispetto agli enti sportivi costituiti in forma societaria valgono le considerazioni a suo tempo formulate in uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato⁷, nel quale si rilevava che l'esercizio dello sport in forma societaria avviene utilizzando dei modelli conformi causalmente ai tipi previsti dal codice civile, che tuttavia presentano alcune differenze limitatamente al contenuto dell'atto, al procedimento di costituzione e ad alcuni aspetti della disciplina ad esse applicabile.

Più in generale, quella di ente sportivo è una qualifica normativa che può essere assunta e conservata dai soggetti che possiedono i relativi requisiti stabiliti per l'esercizio in forma collettiva delle attività sportive dilettantistiche o professionistiche, ma non costituisce un tipo negoziale autonomo, che vada ad aggiungersi a quelli tradizionalmente già presenti nel nostro sistema.

Ne consegue che in sede di ricevimento di un atto costitutivo e di redazione di uno statuto di un ente sportivo dilettantistico risulta, in linea generale, necessario il rispetto: a) delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata (nel caso di specie, gli artt. 14 e seguenti del codice civile in materia di associazioni riconosciute); b) delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, contenute principalmente nei decreti legislativi 36/2021 e 39/2021; c) delle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ente sportivo dilettantistico e, in particolare, dello statuto dell'organismo affiliante [ossia: Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di promozione sportiva (EPS)]; d) delle disposizioni tributarie in materia se l'ente intende usufruire delle relative agevolazioni fiscali⁸.

Quanto alla natura dilettantistica, possono accedere al procedimento di acquisto della personalità giuridica contemplato dall'art. 14 d.lgs. 39/2021 esclusivamente le associazioni in possesso dei requisiti di ente sportivo dilettantistico, come definiti dall'art. 7 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e, quindi, le associazioni il cui statuto preveda espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 d.lgs. 36/2021;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;

⁷ GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi e materiali*, 2004, 772 ss.

⁸ Così RICCARDELLI, Studio n. 29-2023/CTS, *Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport*, est., in *CNN Notizie* del 3 novembre 2023.

- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Il requisito inerente all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non è richiesto ove l'associazione abbia assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e sia iscritta al RUNTS. Inoltre, il comma 1-*quater* dell'art. 7 d.lgs. 36/2021 ribadisce che la mancata conformità dello statuto ai criteri dell'attività sportiva dilettantistica rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Non compete, invece, al notaio la verifica della conformità dello statuto alle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall'ente sportivo dilettantistico. Questa verifica è, infatti, di competenza dell'Organismo sportivo di affiliazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo del Regolamento è tenuto a «verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze».

Si segnala, però, che l'affiliazione, regolata dall'art. 10 d.lgs. 36/2021, consiste nel riconoscimento "ai fini sportivi" da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, che hanno la natura di Organismi sportivi di affiliazione. Essa costituisce una condizione generale necessaria per ottenere l'iscrizione al RASD, valevole per tutti gli enti sportivi, siano essi associazioni, con o senza personalità giuridica, o società e implica la verifica, da parte dell'Organismo sportivo di affiliazione, della conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze⁹.

Ciò posto, considerato che l'affiliazione implica la verifica della conformità dello statuto dell'ente ai principi dello statuto delle federazioni e che in mancanza di affiliazione non è possibile ottenere l'iscrizione al RASD, è opportuno che nel redigere lo statuto delle ASD il notaio valuti la sua conformità ai predetti principi, ancorché il relativo controllo sia di competenza dell'ente affiliante.

5. Segue: il patrimonio minimo

Possono ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 le associazioni in possesso del patrimonio minimo individuato dal comma 3-*ter* della citata norma, la quale dispone che «Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

Tale previsione risulta, altresì, riprodotta nel comma 1 dell'art. 11 del regolamento, il quale contiene le seguenti ulteriori precisazioni:

⁹ L'art. 7 del Regolamento del Dipartimento per lo sport ribadisce che «L'iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo».

- la relazione del patrimonio costituito da beni diversi dal denaro non deve essere di data anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo¹⁰;

- tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro¹¹;

- la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto¹².

Né l'art. 14 d.lgs. 39/2021, né l'art. 11 del Regolamento definiscono, invece, le modalità di attestazione della sussistenza del patrimonio minimo apportato in denaro, a differenza di quanto previsto dal regolamento di attuazione del Codice del Terzo settore (d.m. 15 settembre 2020) il quale richiede la presentazione di apposita certificazione bancaria o, in alternativa, il deposito di somme sul conto corrente dedicato del notaio.

In assenza di specifiche indicazioni, sembra possibile fare ricorso alle soluzioni prospettate per gli ETS, in ragione delle seguenti considerazioni.

L'art. 14 d.lgs. 39/2021 riproduce, pressoché fedelmente, quanto previsto nell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) con riferimento al requisito del patrimonio minimo richiesto per le associazioni che vogliono acquisire la personalità giuridica (una differenza consistendo nella circostanza che per le associazioni ETS si richiedono 15.000 euro anziché 10.000 euro).

Entrambe le previsioni, peraltro, hanno in comune l'allontanamento da quanto previsto dalle norme generali in tema di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, che per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche non richiedono una soglia quantitativa di patrimonio minimo, ma, piuttosto, una verifica di adeguatezza rispetto alla realizzazione dello scopo prefissato nonché di consistenza, sulla base di quanto risulta da idonea documentazione allegata alla domanda (art. 1, commi 3 e 4, d.p.r. n. 361/2000).

Considerata l'identità delle norme rilevanti nell'ordinamento sportivo dilettantistico e nel codice del terzo settore in materia di patrimonio minimo, nonché della forma giuridica coinvolta (un'associazione che intende acquisire la personalità giuridica), in mancanza di previsioni specifiche per le ASD e a fronte, invece, dei plurimi orientamenti elaborati tanto dall'autorità governativa competente per materia, quanto dalla prassi applicativa notarile, in tema di patrimonio minimo degli ETS, detti orientamenti possono ad oggi costituire un utile e ragionevole strumento di interpretazione anche del regime dell'acquisto di personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Quanto alla "certificazione bancaria", per gli ETS si è osservato che in caso di enti di nuova costituzione appare difficile ipotizzare l'esistenza di un conto corrente ad essi intestato, sul quale

¹⁰ Così anche la Massima n. 16 del Consiglio Notarile di Milano, *Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) degli enti che intendano ottenere la personalità giuridica.*

¹¹ In tal senso anche la Massima n. 17 del Consiglio Notarile di Milano, *Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l'iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro.*

¹² Diversamente, la massima n. 16 del Consiglio Notarile di Milano, cit., ritiene possibile anche l'utilizzo di un bilancio redatto in data non anteriore a 180 giorni.

effettuare i dovuti versamenti, da attestare tramite l'esibizione di un estratto conto. Si è, allora, ipotizzato che detto requisito risulti soddisfatto dalla consegna ai futuri amministratori di assegni intestati al costituendo ente o, eventualmente, ai futuri amministratori, o, ancora, dal deposito delle somme previste presso una banca¹³. In assenza di specifiche indicazioni, tale soluzione potrebbe essere adottata anche per le ASD di nuova costituzione.

In caso, poi, di iscrizione nel RASD di associazione già in possesso della personalità giuridica che decida di acquisire la qualifica di ASD, sorge il dubbio se occorra verificare anche la sussistenza del patrimonio minimo prescritto dal comma 3-ter dell'art. 14 d.lgs. 39/2021.

Tale dubbio deriva dal fatto che l'obbligo di verifica del patrimonio minimo è contemplato nel comma 2 del citato art. 14 ed è testualmente posto a carico del notaio che abbia «redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta».

Deve segnalarsi come analoga questione si sia posta nei medesimi termini anche rispetto all'ipotesi di associazioni e fondazioni iscritte nei registri delle persone giuridiche e che intendano ottenere l'iscrizione al RUNTS. Rispetto a tale fattispecie, negli orientamenti governativi si è ritenuto necessario procedere comunque alla verifica del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al RUNTS in ragione delle «vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una *deminutio* nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale»¹⁴.

La medesima esigenza di verifica del patrimonio minimo sussiste, peraltro, anche nell'ipotesi di associazione iscritta nel registro delle persone giuridiche che intenda ottenere l'iscrizione al RASD: anche in tale fattispecie l'iniziale verifica di adeguatezza del patrimonio al perseguimento dello scopo, effettuata dalla prefettura o dalla regione per l'iscrizione al registro di propria competenza, non garantisce la sussistenza del patrimonio minimo prescritto per l'iscrizione al RASD.

Occorre, poi, valutare se una diversa conclusione possa, invece, valere per le associazioni con personalità giuridica iscritte al RUNTS e che intendano iscriversi al RASD. Per queste ultime, il comma 1-*quater* dispone testualmente che rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. Ciò significa, innanzitutto, che per tali enti restano fermi i requisiti dimensionali prescritti per l'iscrizione al RUNTS e, quindi, vale il requisito del patrimonio minimo di 15.000 euro prescritto dall'art. 22, comma 4, CTS. Tale conclusione appare, peraltro, coerente con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 36/2021, il quale dispone che alle associazioni iscritte sia nel RUNTS che nel RASD le norme in tema di enti sportivi dilettantistici si applicano «limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata» e «solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Inoltre, occorre tenere, altresì, presente che gli enti iscritti nel RUNTS sono soggetti al regime di controllo del patrimonio caratteristico del CTS, nel quale si prevede un sistema di tutela della sua integrità: il comma 5 dell'art. 22 CTS stabilisce, infatti, che «Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono

¹³ BOGGIALI – ABBATE – IANACCONE – MAGLIULO – MALTONI – RICCARDELLI, L'avvio del RUNTS. Indicazioni operative, in CNN notizie del 9 marzo 2022.

¹⁴ Così la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022.

senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente».

Tale sistema di controllo sembra, in prima battuta, rendere superflua la verifica del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al RASD delle associazioni con personalità giuridica, ove queste siano iscritte al RUNTS come enti con personalità giuridica.

Senonché, si può, in contrario, obiettare che l'organo di amministrazione di un'associazione iscritta al RUNTS che abbia subito perdite patrimoniali potrebbe non aver ottemperato all'obbligo, previsto dal comma 5 dell'art. 22 CTS, di convocare senza indugio l'assemblea per assumere una delle decisioni che consentano di rimediare alla perdita del patrimonio minimo.

Proprio rispetto a tale ipotesi di omissione o, comunque, "indugio" dell'organo amministrativo nel convocare l'assemblea per decidere il rimedio appropriato alla perdita si realizza, in via fattuale, la fattispecie della "prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta", che espone gli amministratori alla personale e solidale responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in nome dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c.¹⁵.

Da ciò si evince come ancorché l'associazione risulti formalmente iscritta al RUNTS, questa potrebbe risultare nella sostanza priva dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per l'iscrizione come persona giuridica, il che potrebbe indurre a ritenere opportuna una nuova verifica di tali requisiti al momento della decisione di iscriversi al RASD come ASD con personalità giuridica.

Deve, tuttavia, rilevarsi come in caso di ente che cumuli la qualifica di ETS e di ASD con personalità giuridica, il regime di pubblicità prevalente sia quello del RUNTS, come desumibile dal fatto che:

- in caso di iscrizione al RASD, rimane efficace l'iscrizione al RUNTS;
- la cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RASD dell'associazione quale persona giuridica;
- l'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri;
- la misura minima del patrimonio, nonché gli ulteriori requisiti organizzativi, previsti per tali enti sono quelli dettati dal CTS o, in caso di impresa sociale, dal d.lgs. 112/2017, posto che le norme sugli enti sportivi dilettantistici si applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e nei limiti della compatibilità.

Da tale sistema se ne potrebbe desumere che l'iscrizione al RUNTS come persona giuridica costituisca – per lo meno sotto il profilo dei controlli patrimoniali - il presupposto necessario e sufficiente per ottenere l'iscrizione al RASD, in quanto l'eventuale perdita di detti requisiti obbliga l'ente soltanto ad attivare la procedura prevista dall'art. 22, comma 5, CTS, cui potrebbe, se del caso, conseguire la cancellazione dal RUNTS come persona giuridica e, conseguentemente, la successiva cancellazione d'ufficio dal RASD.

Se, da un lato, tale ultima considerazione porta a ritenere che per gli ETS con personalità giuridica che intendano iscriversi al RASD il controllo notarile – per effetto del peculiare rapporto tra iscrizione al RUNTS e iscrizione al RASD – debba limitarsi alla verifica della sussistenza delle

¹⁵ SPADA-MALTONI, Studio n. 1-2022/CTS, *Patrimonio minimo e capitale minimo - Alla ricerca di norme nell'art. 22 del codice del terzo settore*, in *CNN Notizie* del 26 maggio 2022.

condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni relative alla natura dilettantistica, dall'altro lato l'eventualità che perdite patrimoniali rilevanti possano condurre al venir meno dei presupposti per la permanenza al RUNTS come ente con personalità giuridica suggerisce – quanto meno nella prima fase applicativa delle nuove disposizioni e in mancanza di ulteriori indicazioni promananti dalle autorità competenti - l'opportunità¹⁶, da un punto di vista operativo, di effettuare una verifica del patrimonio dell'associazione tramite esibizione di situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti alla data del verbale notarile di adeguamento dello statuto (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore, se nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, che ne attesta la corretta compilazione¹⁷.

6. Le fasi del procedimento di iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica

6.1 La domanda di iscrizione

Ove un'associazione sportiva dilettantistica intenda conseguire la personalità giuridica tramite iscrizione al RASD ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2021, la relativa istanza va, ai sensi dell'art. 7 dello stesso, presentata unitamente alla domanda di iscrizione al RASD sopra descritta.

Come in precedenza rilevato, la richiesta di iscrizione al RASD è, indipendentemente dalla contestuale presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 14 d.lgs. 39/2021, di competenza dell'ente che intende ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell'attività sportiva da esso esercitata.

Il comma 1 dell'art. 6 d.lgs. 39/2021 prevede che la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport dall'Organismo sportivo affiliante su richiesta dell'ente che richiede l'affiliazione, la quale è condizione necessaria per ottenere l'iscrizione al RASD: ai sensi, infatti, dell'art. 7, comma 1, del Regolamento, «L'iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo».

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 39/2021, la domanda di iscrizione al RASD deve recare, in allegato, la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

¹⁶ GUGLIELMO – RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo Regolamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, cit., preso atto sia dell'assenza di norme che testualmente impongano, per tale evenienza, una verifica del patrimonio, sia delle esigenze di semplificazione sottese alla disciplina in oggetto, non escludono la possibilità di effettuare, in via prudenziale, il controllo del patrimonio minimo.

¹⁷ Documento ritenuto sufficiente per l'iscrizione al RUNTS di enti con personalità giuridica dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, ma dovendosi precisare che il termine di aggiornamento di centoventi giorni decorre dalla data di ricevimento dell'atto (AVAGLIANO, Studio Terzo Settore n. 11-2022/CTS. *Iscrizione al RUNTS degli enti del terzo settore e situazione patrimoniale aggiornata*, in *CNN Notizie* del 16 gennaio 2023). Inoltre, considerato che l'associazione riconosciuta iscritta al RUNTS non deve nominare l'organo di controllo, né tanto meno il revisore, se non supera i parametri patrimoniali previsti negli artt. 30 – 31 CTS, il bilancio da cui si rileva la ricorrenza, o meno, di perdite, non deve essere attestato da alcuno.

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

Rispetto a tali elementi, il Regolamento specifica, al comma 1 dell'art. 6, che:

- l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica deve recare "prova della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate";

- la data dello statuto vigente va intesa come "data di sottoscrizione" dello stesso;

- nel caso di Enti del Terzo settore, occorre attestare l'iscrizione al RUNTS, "da comprovare indicando il numero di repertorio".

Per l'ipotesi di contestuale presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica, il comma 1-bis dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 aggiunge, poi, che a tale istanza «devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale».

In attuazione di quanto sopra, il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento dispone quanto segue: «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine, l'associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l'iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione: a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante; c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante».

Si segnala, innanzitutto, che l'obbligo di presentare il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale può riguardare esclusivamente le associazioni preesistenti, le quali sono, comunque, tenute a far predisporre la relazione di stima del patrimonio minimo.

In secondo luogo, va rilevato come la norma ponga a carico dell'ente richiedente l'obbligo di presentare i verbali da cui risultano "le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati", "i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari" e "i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale", con la precisazione che detto obbligo sussiste "salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante".

Sul punto occorre tenere presente che laddove i verbali contengano modifiche statutarie, v'è sempre la competenza del notaio al deposito presso il RASD, trattandosi di atti per i quali occorre la forma pubblica. Inoltre, in tali casi il termine per il deposito è, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 39/202, di venti giorni dal ricevimento dell'atto.

Quanto, poi, alla necessità di presentare i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale, trattasi di elementi che, da un lato, non necessariamente caratterizzano l'assunzione della decisione di acquisire la personalità giuridica e, dall'altro lato, formano di regola oggetto di comunicazione al RASD, a prescindere dal possesso o meno della personalità giuridica.

Ciò posto, dal complesso delle norme contenute tanto del d.lgs. 39/2021, quanto nel Regolamento, emerge come una volta che l'ente sia stato costituito o abbia assunto la decisione di iscriversi al RASD con acquisto della personalità giuridica, l'istanza di iscrizione (per la cui formulazione non è espressamente sancito alcun termine perentorio) deve da questo essere presentata, nel rispetto dei requisiti sopra descritti, all'Organismo sportivo di affiliazione.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento prescrive, poi, che l'Organismo sportivo di affiliazione «una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro».

Soggetto legittimato ad attivare il procedimento di iscrizione al RASD è, quindi, l'Organismo sportivo di affiliazione attraverso l'inoltro della domanda al Dipartimento per lo Sport, che deve essere effettuato "tempestivamente" in seguito al riconoscimento ai fini sportivi. Non si prevede, però, un termine entro il quale detto riconoscimento debba intervenire.

Detto Organismo riceve, peraltro, dal notaio la comunicazione di cui si dirà a breve.

6.2 La comunicazione del ricevimento dell'atto all'Organismo sportivo

L'art. 14, comma 2, d.lgs. 39/2021, nel sancire l'obbligo per il notaio di depositare l'atto costitutivo o il verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto, prevede che detto deposito debba essere preceduto dalla «comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto costitutivo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi».

L'art. 11, comma 2, lett. a) del Regolamento precisa, poi, che il notaio deve «trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi)».

L'obbligo di comunicazione all'Organismo sportivo è correlato alla previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 6 d.lgs. 36/2021, il quale dispone che «Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».

L'affiliazione, come in precedenza rilevato, costituisce una condizione generale necessaria per ottenere l'iscrizione al RASD, valevole per tutti gli enti sportivi, siano essi associazioni, con o senza personalità giuridica, o società (salvo quanto di seguito previsto per l'iscrizione degli enti per i quali non esiste un Organismo sportivo di affiliazione).

Né l'art. 14 d.lgs. 39/2021, né l'art. 11 del Regolamento definiscono le modalità di comunicazione, da parte del notaio, dell'atto da lui ricevuto all'organismo affiliante; in assenza di

specifiche previsioni, risulta allora sufficiente il ricorso a qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'avvenuto invio della comunicazione, quali, ad esempio, la posta certificata o la raccomandata¹⁸.

Quanto al momento in cui eseguire la comunicazione, non è previsto un termine specifico; deve, tuttavia, trattarsi di termine anteriore al deposito dell'atto al RASD, che a sua volta deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento dello stesso.

6.3 Il deposito al RASD

Il notaio deve depositare al RASD l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o il verbale contenente la decisione di iscriversi al RASD come associazione con personalità giuridica entro venti giorni dal loro ricevimento.

L'art. 11, comma 2, lett. a) del Regolamento specifica che il deposito deve essere eseguito «entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del presente Regolamento».

Si è osservato che «nel caso in cui la verifica si concluda positivamente, non viene previsto dalla legge alcun provvedimento formale riportante l'esito del controllo. Il notaio, infatti, rende manifesta la sua (positiva) decisione attraverso l'esecuzione di un adempimento posto a proprio carico: il deposito dell'atto da lui ricevuto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»¹⁹.

Il comma 3-ter dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 prevede, poi, che ove il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportiva dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata²⁰.

7. Il procedimento di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina il “caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, prevedendo che in tale ipotesi «il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

Non sussiste, quindi, alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Organismo sportivo di affiliazione, trattandosi di ente già affiliato.

La lett. b) del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento precisa che la richiesta di “inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica” debba avvenire in modalità telematica,

¹⁸ Per l'efficacia probatoria della posta certificata si rinvia alla Massima DI n. 6, *Il valore giuridico della trasmissione via PEC*, pubblicata in *CNN Notizie* del 12 giugno 2015.

¹⁹ RICCARDELLI, *La personalità giuridica delle Asd*, in *La riforma dello sport*, cit., 32.

²⁰ La disposizione è, nella sostanza, ribadita nell'art. 11, comma 2, del Regolamento.

attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, sempre secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del Regolamento.

La medesima procedura deve adottarsi anche nell'ipotesi di associazione la cui natura sportiva sia stata riconosciuta dal Dipartimento per lo Sport a causa dell'assenza di un Organismo sportivo di affiliazione.

Ove, infatti, l'attività sportiva esercitata dall'ente non rientri tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, il riconoscimento ai fini sportivi è di competenza del Dipartimento per lo Sport, il quale verifica se l'attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all'art. 2, lett. nn), d. lgs. 36/2021. Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 6, comma 2, del Regolamento e, in caso di esito positivo, si conclude con l'iscrizione al RASD dell'ente.

Ove sia stato attivato detto procedimento, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, senza obbligo di preventiva comunicazione ad alcun Organismo sportivo di affiliazione.

Da segnalare, infine, come né l'art. 14, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 39/2021, né l'art. 11 del Regolamento stabiliscano un termine entro il quale il notaio è tenuto a richiedere l'inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica. Sul punto, si segnala l'opportunità di provvedere entro un termine congruo, considerato che per depositare gli atti costitutivi o i verbali delle associazioni preesistenti non iscritte al RASD è sancito il termine di venti giorni e che, invece, per depositare gli atti modificativi delle ASD con personalità giuridica il Regolamento prevede il termine di trenta giorni.

8. L'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica

Con riferimento agli enti con personalità giuridica preesistenti e già iscritti al RASD, il comma 3 dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 dispone che «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6». La norma richiamata stabilisce, a sua volta, che «Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente».

Sembrerebbe, quindi, che l'iscrizione delle modifiche dell'atto costitutivo di ASD con personalità giuridica possa effettuarsi entro un ampio lasso di tempo (che va dal momento della modifica stessa fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modifica è stata adottata) e che la stessa debba avvenire sulla base di una dichiarazione proveniente dall'ente dilettantistico e non, invece, dal notaio che abbia ricevuto le modifiche dell'atto costitutivo.

Si era, tuttavia, segnalata la problematicità di detta soluzione²¹, in quanto il deposito per l'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD riconosciute sarebbe rimesso non già al notaio rogante bensì direttamente all'associazione, mentre appare logico ritenere che il procedimento

²¹ BOGGIALI – RICCARDELLI, *Operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: questioni di diritto transitorio*, in *CNN Notizie* dell'11 ottobre 2022; GUGLIELMO, *Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120)*, in *CNN Notizie* del 6 settembre 2023.

d'iscrizione debba ritenersi unico per tutte le diverse fattispecie caratterizzate dall'intervento notarile.

Sulla questione interviene la previsione contenuta nella lett. c) del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento, ove si prevede, testualmente, che «con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 39/2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo»²².

9. Le fattispecie non contemplate dalla riforma dello sport: associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS

La disciplina sin qui esaminata non contempla la possibilità, per un'ASD preesistente, di conseguire la personalità giuridica ricorrendo al procedimento ordinario contemplato dal d.p.r. 361/2000. Risulta, allora, opportuno verificare se l'assenza di norme che regolino tale specifica fattispecie impedisca o meno una simile possibilità.

Ove un'ASD iscritta al RASD come associazione senza personalità giuridica decida di presentare la domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 361/2000, in caso di eventuale accoglimento di detta domanda, si verificherebbe il caso di ASD iscritta al RASD come ente non riconosciuto e al registro delle persone giuridiche come ente riconosciuto. Al fine di superare una simile contraddizione dovrebbe ipotizzarsi un'interpretazione estensiva della previsione contenuta nell'art. 14, comma 2, secondo periodo d.lgs. 39/2021, dettata per l'ipotesi inversa di ASD che intenda conseguire la personalità giuridica senza ricorrere al procedimento di cui al d.p.r. 361/2000: il notaio che abbia ricevuto il verbale contenente la decisione di conseguire la personalità giuridica dovrebbe provvedere – ma solo in seguito all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche - a effettuare anche l'istanza al RASD di inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Senonché, oltre alle perplessità connesse ad un'applicazione estensiva dell'ambito degli adempimenti posti a carico del notaio, si rilevano dubbi in merito all'effettivo interesse a ricorrere a un simile procedimento, considerato che, una volta effettuato l'inserimento al RASD come associazione con personalità giuridica, si verifica, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 14 d.lgs. 39/2021, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

In altri termini, per le ASD senza personalità giuridica appare logico ipotizzare che il conseguimento della personalità giuridica avvenga direttamente mediante richiesta di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2021, non riscontrandosi un potenziale interesse a ricorrere al riconoscimento ai sensi del d.p.r. 361/2000, che solleverebbe, peraltro, problemi di coordinamento tra le informazioni inserite nei differenti registri.

Diverso è a dirsi, invece, per le ASD senza personalità giuridica che decidano di divenire anche ETS acquistando, contestualmente, la personalità giuridica. In tale evenienza viene in rilievo la previsione contenuta nel comma 1-*quater* dell'art. 14 d.lgs. 39/2021 che, sebbene sia stata

²² Ci si potrebbe interrogare su quali siano le conseguenze del mancato rispetto del termine di trenta giorni, trattandosi di previsione contenuta in un provvedimento del Dipartimento dello Sport con contenuto innovativo rispetto alle disposizioni del d.lgs. 39/2021. GUGLIELMO – RICCARDELLI, *L'acquisto della personalità giuridica delle ASD e le altre novità nel nuovo Regolamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*, cit., auspicano, sul punto, un intervento di coordinamento da parte del legislatore.

dettata per l'ipotesi inversa di ETS con personalità giuridica che diventa ASD, sancisce il principio della prevalenza dell'efficacia dell'iscrizione nel RUNTS come persona giuridica rispetto all'iscrizione al RASD.

Anche in tale evenienza si pone, però, un problema di coordinamento tra le informazioni contenute nei due registri per l'eventualità in cui l'ASD senza personalità giuridica si iscriva al RUNTS con acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS. Con l'acquisto della personalità giuridica si rende, infatti, necessario l'inserimento dell'ente al RASD tra le associazioni con personalità giuridica, potendosi ipotizzare che detto inserimento possa essere effettuato dal RASD a seguito di comunicazione derivante dall'adempimento degli obblighi di informazione posti a carico dell'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 14, comma 1-*quater*, d.lgs. 39/2021 («L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri»).

10. Questioni transitorie: gli adempimenti relativi ad atti ricevuti anteriormente alla definizione della procedura di iscrizione delle ASD con personalità giuridica

Posto che, prima dell'emanazione del nuovo Regolamento, il procedimento disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 39/2021 non risultava percorribile, nonostante il RASD fosse già operativo, qualora siano stati, eventualmente, ricevuti gli atti in esso contemplati in data anteriore a quella di efficacia del Regolamento, occorre innanzitutto distinguere tra enti già iscritti o meno al RASD.

Può, in primo luogo, darsi il caso di ente preesistente già iscritto al RASD come ASD con personalità giuridica, in quanto originariamente conseguita ai sensi del d.p.r. 361/200, che abbia ad esempio adeguato il proprio statuto ai requisiti prescritti dal d.lgs. 36/2021, in considerazione del fatto che il termine per gli adeguamenti era originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e che è stato prorogato al 30 giugno 2024 soltanto con l. 15 dicembre 2023, n. 191. Ove in tale sede il notaio abbia già verificato il patrimonio minimo richiesto dal comma 3-*ter* dell'art. 14 d.lgs. 361/2000 e provveduto ad effettuare i relativi adempimenti di comunicazione e deposito, non sembra necessario porre a carico di tali enti ulteriori controlli, potendosi ipotizzare che sia onere del RASD provvedere a regolarizzare l'iscrizione dell'ente.

Può, ancora, darsi il caso di ente preesistente già iscritto al RASD come ASD senza, però, personalità giuridica, che in sede di adeguamento del proprio statuto ai requisiti prescritti dal d.lgs. 36/2021 abbia contestualmente deciso di acquisire la personalità giuridica. Anche rispetto a tale evenienza si può ipotizzare che, laddove il notaio abbia già verificato il patrimonio minimo richiesto dal comma 3-*ter* dell'art. 14 d.lgs. 361/2000 e provveduto ad effettuare i relativi adempimenti di comunicazione e deposito, sia onere del RASD provvedere a regolarizzare l'iscrizione dell'ente.

Diverso è a dirsi per le associazioni costituite *ex novo* con l'intenzione di acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione al RASD o quelle preesistenti come associazioni non riconosciute, non iscritte al RASD, che abbiano deciso di iscriversi con contestuale acquisto della personalità giuridica e rispetto alle quali – stante la mancata definizione delle modalità operative per avvalersi della procedura prevista dall'art. 14 d.lgs. 39/2021 – non sia stato possibile ottenere l'iscrizione al RASD.

Al fine di procedere all'iscrizione al RASD di tali enti, non si ravvisano ostacoli alla possibilità, per il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo o verbalizzato la decisione di iscrizione in data anteriore all'operatività del Regolamento, di effettuare la comunicazione e il deposito prescritti dall'art. 14 d.lgs. 39/2021 secondo le modalità definite dal nuovo Regolamento, laddove il notaio

disponga della documentazione prescritta per tali adempimenti e, in particolare, qualora la documentazione contabile originariamente predisposta sia aggiornata.

Laddove, invece, la documentazione contabile inizialmente prodotta per il ricevimento dell'atto costitutivo o per la verbalizzazione della decisione di iscrizione al RASD con personalità giuridica – ove questi siano avvenuti anteriormente all'operatività della procedura ex art. 14 d.lgs. 39/2021 - non sia aggiornata, sarebbe opportuno effettuare una nuova verifica sulla congruità del patrimonio; in tal caso il notaio potrebbe ricevere in deposito dal legale rappresentante dell'ente la documentazione contabile aggiornata al fine di provvedere alla comunicazione all'Organismo per lo sport e al deposito al RASD dell'atto originariamente ricevuto.

Trattasi, quindi, di soluzione analoga, ancora una volta, a quanto prospettato in materia di ETS, considerato che anche in quel caso si è verificato uno sfasamento temporale tra entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed effettiva operatività del RUNTS.

Conseguentemente, il notaio che, anteriormente alla definizione della procedura di iscrizione al RASD ex art. 14 d.lgs. 39/2021, abbia ricevuto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea di una associazione sportiva dilettantistica preesistente, non sarebbe obbligato ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla predetta norma, a meno che non abbia ricevuto il relativo incarico e non gli sia stata successivamente consegnata, dal legale rappresentante dell'ente, la documentazione contabile necessaria per verificare la consistenza patrimoniale dell'ente. Soltanto in tale specifica evenienza, si dovrà dar corso a quanto prescritto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 39/2021.